

Protocollo opzionale relativo alle Ambasciate per accogliere una Civiltà Extraterrestre

Copyright © Movimento Raëliano Internazionale

Note

1. Subito dopo l'adozione da parte delle Nazioni Unite, o anche prima in caso di accordo, il copyright sarà trasferito gratuitamente alle Nazioni Unite.

2. Ai fini dell'interpretazione giuridica, questo documento originale è disponibile anche in lingua inglese.

Gli Stati che aderiscono alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, di seguito denominata "la Convenzione", adottata nella Conferenza delle Nazioni Unite tenutasi a Vienna dal 2 marzo al 14 aprile 1961, essendo anche Stati che aderiscono al Protocollo opzionale relativo alla risoluzione obbligatoria delle controversie, di seguito denominato "il Protocollo sulle controversie", adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite che si è tenuta il 18 aprile a Vienna,

avendo a mente gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite riguardanti l'uguaglianza sovrana degli Stati, il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, e la promozione di relazioni amichevoli tra le nazioni,

affermando che le recenti scoperte di migliaia di pianeti orbitanti intorno ad altre stelle nella nostra galassia, molti dei quali potrebbero rivelarsi abitabili, indicano sia la possibile presenza di vita extraterrestre, sia la logica conseguenza che alcune specie extraterrestri potrebbero aver sviluppato delle civiltà che abbiano la capacità di intraprendere voli interstellari,

ritenendo che intrattenere delle relazioni amichevoli con qualsiasi specie extraterrestre che possa comunicare con un qualunque Stato facente parte della Convenzione, o che qualunque Stato facente parte della Convenzione possa scoprire e con cui desideri comunicare, contribuirebbe significativamente al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, e alla promozione di relazioni amichevoli tra le nazioni,

comprendendo che tali privilegi e immunità non sono da intendersi un privilegio riconosciuto agli individui, ma hanno lo scopo di assicurare l'efficiente svolgimento delle funzioni delle missioni diplomatiche in quanto rappresentanti dei pianeti,

hanno concordato quanto segue:

Articolo I

1. Ai fini del presente Protocollo, le seguenti espressioni avranno il seguente significato:

(a) Per "civiltà extraterrestre" si intende un insieme, oppure un raggruppamento, di esseri viventi su un altro pianeta, e da esso provenienti, che ha raggiunto un avanzato stadio di sviluppo, sia sociale che organizzativo.

(b) Un "curatore" è una persona umana nominata dallo Stato ospitante preposta a divenire il "responsabile degli affari amministrativi e correnti di una missione" (vedere articolo 19, paragrafo 2 della Convenzione) edificata prima del contatto con una civiltà extraterrestre. Il "curatore" non deve essere considerato o trattato come l'agente diplomatico di una civiltà extraterrestre.

2. Ai fini del presente Protocollo, con il termine "intrusione", di cui all'articolo 22 della Convenzione, si intende anche la copertura radar militare dei locali dell'ambasciata e dello spazio aereo al di sopra della stessa.

Articolo II

1. Fatta eccezione per le questioni specificamente trattate nei seguenti articoli, la Convenzione verrà applicata alle relazioni tra gli Stati facenti parti della Convenzione e le civiltà extraterrestri nello stesso modo in cui si applica alle relazioni tra gli Stati appartenenti alla Convenzione.

2. Fatta eccezione per le questioni specificamente trattate nei seguenti articoli, il Protocollo sulle controversie si applica alle dispute derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione della Convenzione così come si applica alle relazioni tra gli Stati parti della Convenzione e le civiltà extraterrestri.

Articolo III

1. Qualora uno Stato appartenente alla Convenzione desideri edificare delle strutture per accogliere una civiltà extraterrestre prima ancora di aver stabilito un contatto con un qualsiasi rappresentante di tale civiltà, allora quello Stato può:

(a) edificare le strutture per tale missione e nominare un curatore, oppure

(b) stipulare un accordo con un'organizzazione allo scopo di edificare e curare la manutenzione delle strutture relative a tale missione, in base al quale l'organizzazione in questione nominerà il curatore.

2. Nel caso del punto (b) di cui sopra, l'accordo dovrebbe riguardare almeno le questioni coperte dagli articoli 11, 20 e 21 della Convenzione.

3. In entrambi i casi la proprietà delle strutture della missione dovrà essere trasferita alla civiltà extraterrestre il giorno in cui il/la rappresentante extraterrestre assumerà il suo incarico conformemente all'articolo 13 della Convenzione, o non appena gli/le sarà possibile.

4. In entrambi i casi, la nomina del curatore cesserà il giorno in cui il/la rappresentante extraterrestre assumerà il suo incarico conformemente all'articolo 13 della Convenzione, o non appena gli/le sarà possibile.

Articolo IV

Prima del passaggio di proprietà all/alla rappresentante extraterrestre, il curatore è responsabile dell'assunzione e della gestione di qualsiasi personale amministrativo, tecnico e di servizio della missione. A tale scopo, può usufruire di personale privato.

Il curatore è responsabile delle eventuali segnalazioni e richieste, conformemente all'articolo 10 della Convenzione.

Articolo V

Oltre alle tre classi di capi missione descritte nell'articolo 14, viene creata una quarta classe, quella degli ambasciatori extraterrestri accreditati presso i Capi di Stato. Per questioni di precedenza e di etichetta, questa quarta classe avrà la precedenza sulle altre tre.

Articolo VI

1. L'articolo 22 della Convenzione si applicherà alle strutture della missione, edificata ai sensi dell'articolo III del presente Protocollo, il giorno in cui un/una rappresentante extraterrestre assumerà le sue funzioni ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione.

Tuttavia, poiché le strutture sono da considerarsi parte integrante di una missione, esse dovrebbero essere progettate, costruite e, in ogni occasione prima del passaggio di proprietà, gestite dallo Stato ospitante in conformità all'articolo 22, a meno che lo Stato ospitante non abbia motivo di ritenere che sia stato commesso o sia in corso un crimine, nel qual caso le strutture dovrebbero essere considerate alla stregua di locali privati, conformemente alle leggi dello Stato ospitante.

2. Nel caso in cui il curatore informi lo Stato ospitante, ai sensi dell'articolo 10 della convenzione, che ha buone ragioni per ritenere che l'arrivo del/della rappresentante extraterrestre sia:

(a) imminente, lo Stato ospitante deve attenersi immediatamente e integralmente all'articolo 22 e lo farà per almeno ventiquattro ore; oppure

(b) probabile in un determinato giorno, lo Stato ospitante deve attenersi integralmente all'articolo 22 da un secondo dopo la mezzanotte di quel giorno fino ad almeno un secondo dopo la mezzanotte del giorno successivo.

3. Nel caso in cui il/la rappresentante extraterrestre arrivi per assumere le sue funzioni conformemente all'articolo 13 della Convenzione, lo Stato ospitante ne deve dare informazione al Segretario generale delle Nazioni Unite nel modo più veloce possibile.

4. In entrambi i casi, se il/la rappresentante extraterrestre non dovesse arrivare entro le ventiquattro ore, lo Stato ospitante non sarebbe più tenuto ad attenersi integralmente all'articolo 22 fino a quando il curatore non riceverà un nuovo avviso, ai sensi del paragrafo 2 di cui sopra.

Articolo VII

Il presente Protocollo sarà aperto alla firma di tutti gli Stati che sono, o possono diventare, parti della Convenzione, come segue:
fino al <DATA> a <LUOGO> e successivamente fino a <DATA>, presso la sede delle Nazioni Unite a New York.

Articolo VIII

Il presente Protocollo è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo IX

Il presente Protocollo rimarrà aperto all'adesione di tutti gli Stati che possono far parte della Convenzione. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo X

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito del secondo strumento di ratifica o adesione al Protocollo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

2. Per ogni Stato che ratificherà il presente Protocollo o vi aderirà dopo la sua entrata in vigore, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di tale Stato del suo strumento di ratifica o adesione.

Articolo XI

Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che possono far parte della Convenzione:

- (a) delle comunicazioni ricevute in conformità all'articolo VI, paragrafo 3, del presente Protocollo;
- b) delle firme al presente Protocollo e del deposito degli strumenti di ratifica o adesione, in conformità agli articoli VII, VIII e IX;
- (c) della data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore, in conformità all'articolo X.

Articolo XII

La copia originale del presente Protocollo, i cui testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne invierà copia autenticata a tutti gli Stati che fanno parte del presente Protocollo.

IN FEDE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.